

MODIFICHE REGOLAMENTO CORSE AL TROTTO

Art. 3 - Obblighi di comunicazione

I soggetti sottoposti al presente Regolamento sono obbligati a comunicare all'Ente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutti i dati e le notizie da esso richieste anche mediante l'invio di moduli o formulari.

*Le comunicazioni da parte dell'Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (**indirizzo PEC o in assenza sul sito web**) nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di un'attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.*

L'assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.

Nel caso in cui la variazione non venga comunicata la pubblicazione sul sito dell'Ente vale come notifica.

Art. 22 bis – Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore

Gli allievi guidatori, in corse loro riservate, non percepiscono premi al traguardo.

Se un allievo risulta vincitore, in tali corse, la somma lui spettante è attribuita all'allenatore del cavallo con il quale ha partecipato alla corsa.

Qualora l'allievo, avendo conseguito i requisiti previsti dall'Art. 22, partecipi a corse riservate ai guidatori professionisti avrà diritto a ricevere il premio al traguardo nella misura stabilita per i guidatori dall'"Allegato 2" del presente Regolamento.

E' onere dell'allievo comunicare per iscritto all'Ente di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta sarà effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione.

Allegato n. 2

Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dall'Ente.

I gentlemen driver non percepiscono premi al traguardo. Qualora risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario o alla Federazione Nazionale Amatori Trotto, secondo quanto previsto dall'Art. 25, I comma del presente Regolamento.

I premi al traguardo delle corse ordinarie, con almeno sette cavalli partenti, sono cinque, mentre sono quattro nelle corse con un numero pari o inferiore a sei, e vengono ripartiti secondo la percentuale stabilita nelle seguenti tabelle:

CORSE CON MENO DI 7 PARTENTI: 4 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	42,5%	5%	2,5%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	25%
3	10,2%	1,2%	0,6%	13%
4	5,1%	0,6%	0,3%	7%

CORSE CON 7 O PIÙ PARTENTI: 5 PREMIATI (*)

ORDINE ARRIVO	PROPRIETARI	ALLENATORI	GUIDATORI	STANZIAMENTI ALLEVATORI
1	39,1	4,6%	2,3%	55%
2	18,7%	2,2%	1,1%	23%
3	10,2%	1,2%	0,6%	12%
4	5,1%	0,6%	0,3%	6%
5	3,4%	0,4%	0,2%	4%

(*) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato

Qualora in una corsa si piazzino cavalli esteri o importati, il primo premio spettante all'allevatore italiano viene destinato all'allevatore del cavallo indigeno meglio piazzato purché entro i primi tre posti.

In tal caso all'allevatore italiano viene corrisposto, anziché il premio che effettivamente gli spetterebbe in base al piazzamento, il primo premio disponibile.

Qualora il cavallo indigeno si piazzasse tra i premiati, quarto o quinto, all'allevatore verrà assegnato il premio corrispondente al piazzamento ottenuto secondo le percentuali stabilite nella tabella sopra riportata.

Art. 23 - Gentleman.

Possono ottenere la qualifica di gentlemen o amazzoni, ed il relativo rinnovo annuale, coloro che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) Essere proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all'importo determinato ogni triennio dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalle scuderie viene valutata sulla effettiva quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;*
- b) essere proprietari di una scuderia che abbia partecipato, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall'Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;*
- c) essere figli di titolari di scuderia, in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.*

Limitatamente ad un candidato all'anno l'Associazione di categoria può sottoporre all'Ente la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio.

Ai soci dell'Ente in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza.

Ai gentlemen in possesso di licenza al 31 dicembre 1984 rimangono acquisiti i diritti vigenti al momento del rilascio della licenza.

Art. 25 - Partecipazione alle corse

*I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività. **Qualora in una corsa risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l'importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario. In tal caso l'importo non è conteggiato ai fini della qualifica. Qualora il Gentleman Driver guidi un cavallo di proprietà a norma dell'art. 23 l'importo previsto per il guidatore, mediante rilascio di apposita delega, è corrisposto alla Federazione Nazionale Amatori Trotto.***

Coloro che risultano titolari della licenza di Gentlemen Driver, a partire dal 1998, al momento della presentazione del rinnovo annuale devono documentare all'Ente di avere una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori e di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.

L'Ente può stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.

***Nei primi 48 mesi** dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito 5 vittorie o 20 piazzamenti, i Gentlemen driver possono guidare solamente cavalli di proprietà.*

Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23.

Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista.

L'ASSI riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1,2 per le piazze di Roma, Napoli e Milano; 1,5 per tutte le altre piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale.

Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50%, ai sensi del precedente art 23, da almeno trenta giorni prima della corsa stessa e correre per conto della scuderia di cui sia titolare il gentleman stesso. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'ASSI.

Annualmente l'Ente fisserà la percentuale delle corse G.D. da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera. Nel novero di tali vittorie sono ricomprese quelle ottenute in corse in cui è previsto l'abbuono di metri per i cavalli guidati da gentlemen.

I gentlemen che in carriera abbiano conseguito il numero di vittorie stabilite dall'Ente non possono prendere parte a corse al trotto la cui dotazione è annualmente stabilita dall'ASSI.

Tale limitazione non vige quando il gentleman guidi cavalli che alla data della chiusura delle iscrizioni risultino di sua proprietà, ai sensi del precedente art. 23, o partecipi a prove valide per l'assegnazione di titoli o trofei che ne ammettano la partecipazione.

Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.

Art. 50 - Corse a reclamare.

Nelle corse a reclamare tutti i cavalli dichiarati partenti, anche se ritirati, sono acquistabili al prezzo non inferiore a quello indicato nella proposizione di corsa.

L'Ente stabilisce il numero minimo di tali corse per età nonché le procedure e i parametri di attuazione.

Il reclamo si effettua a mezzo di apposito modulo, predisposto in triplice copia dalla Società di Corse, e messo a disposizione del pubblico.

Tale modulo - con indicato a chiare lettere il nome del cavallo reclamato, anche se dichiarato partente e poi ritirato, il prezzo offerto, le generalità, la residenza e la firma dell'acquirente, - deve essere depositato, nel termine di dieci minuti dalla conclusione della corsa, negli appositi contenitori recanti la scritta "reclami d'acquisto" e posti in zona ben visibile uno nel settore del pubblico, l'altro in quello delle scuderie.

Decorso detto termine, un Commissario di riunione procederà all'apertura dei contenitori e al deposito delle eventuali offerte da lui controfirmate presso la segreteria delle Società di Corse.

Due copie rimarranno a disposizione rispettivamente del venditore e del reclamante mentre la terza verrà allegata al resoconto ufficiale della corsa da trasmettere all'ASSI.

Acquista il cavallo reclamato colui che ha fatto l'offerta più alta: in caso di parità di offerta il Commissario, d'intesa con il Presidente di Giuria, procede al sorteggio riportando il nome del sorteggiato sul modulo di reclamo.

Il proprietario del cavallo ha diritto alla somma per la quale lo ha messo in vendita, l'eventuale eccedenza dovrà essere versata all'ASSI

*L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare, **assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario**, alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.*

Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalle Società di corse.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'ASSI.

In caso di mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario, nei trenta minuti dalla conclusione della corsa, subentrerà colui che ha fatto l'offerta immediatamente inferiore e che dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta minuti.

E così fino all'ultima offerta.

Avvenuto il pagamento, comprensivo di ogni gravame fiscale, la Società di Corse, attraverso un proprio incaricato, predispone la consegna del cavallo.

La stessa Società trasmetterà l'importo al venditore dopo che quest'ultimo avrà rilasciato all'acquirente regolare documento contabile e di identificazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

La reclamazione di un cavallo è pienamente valida ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l'ordine di arrivo venga modificato dopo l'avvenuta reclamazione.

L'acquirente può, comunque, ottenere l'annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell'art. 84 del presente Regolamento. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga all'Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento.

Art. 54 – Iscrizioni

Per la partecipazione ad una corsa ogni cavallo deve essere iscritto e qualificato al momento della iscrizione e della dichiarazione dei partenti per la corsa alla quale partecipa e dichiarato partente a cura dell'allenatore o della persona da questi delegata.

*Le iscrizioni e la dichiarazione di partenza si ricevono presso la Società dell'ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa, in forma scritta, **a mezzo telefax o per via telematica***

Di ogni cavallo iscritto deve essere chiaramente indicato il nome, l'età, la genealogia nonché il nome dell'allenatore, del proprietario o dell'affittuario e il relativo domicilio.

Il giorno e l'ora fissati per la chiusura delle iscrizioni devono essere specificati nel programma.

Nessuna iscrizione giunta dopo l'ora stabilita può essere accettata qualunque sia la causa del ritardo.

Sono nulle le iscrizioni fatte con riserva.

*Nessuna iscrizione può essere chiusa prima di tre settimane dalla effettuazione delle corse, né più tardi di cinque giorni precedenti la corsa, **salvo autorizzazione dell'Ente.***

L'allenatore di un cavallo regolarmente iscritto in una corsa è responsabile per tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione stessa.

Il decesso del proprietario non annulla l'iscrizione.

La somma corrisposta dalla scuderia del cavallo partente sarà restituita nei seguenti casi:

- morte del cavallo;
- esclusione del cavallo per raggiunto limite massimo dei concorrenti;
- mancata qualifica del cavallo alla corsa ivi compreso il caso di allontanamento dello stesso dalle piste;
- annullamento o mancata disputa della corsa;
- non riuscita della corsa anche nel caso in cui la stessa sia trasformata in corsa ad invito.

Art. 57 – Modalità di iscrizione

Per i Grandi Premi e le Corse Classiche sono dovuti dal proprietario o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,20% del premio complessivo;
- per la conferma: 0,40% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi sono così suddivisi tra i cavalli premiati:

1. 45% al primo;
2. 25% al secondo;
3. 15% al terzo;
4. 10% al quarto;
5. 5% al quinto.

Per le altre tipologie di corse sono dovute dal proprietario, o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:

- per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri: 0,10% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: ulteriore 0,40% del premio complessivo.

I suddetti importi, in tutte le corse ad esclusione di Grandi Premi e Corse Classiche, sono ripartiti in parti uguali tra i cavalli premiati.

Detti importi non vengono considerati, a tutti gli effetti, come somme vinte.

Il mancato rispetto dell'obbligazione pecuniaria contratta da parte del proprietario per le iscrizioni dichiarazione dei partenti comporta l'iscrizione della lista dei pagamenti insoddisfatti.

Il pagamento delle integrazioni dei premi derivanti dalle quote relative alle iscrizioni e dichiarazioni partenti deve essere eseguito, agli aventi diritto e senza necessità di richiesta da parte degli interessati, in un'unica soluzione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese in cui si è disputata la corsa.

Per ogni giornata di corse deve essere prodotto ed inviato all'Ente unitamente alla distinta degli importi riscossi, il prospetto riepilogativo ed una ulteriore copia del programma giornaliero.

Il totale degli importi per iscrizione e dichiarazione dei partenti deve essere riportato nel programma ufficiale.

Art. 58 - Prima della corsa

I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l'esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, due ore prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa.

I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, accompagnati dal proprio passaporto,, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno.

Ai fini della partecipazione alla corsa E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra. La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di € 250,00 a carico dell'allenatore. La sanzione è di € 520,00 nel caso di un Gran Premio.

Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.

Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l'esclusione dalla stessa.

I guidatori devono trovarsi nell'ippodromo un'ora prima dell'inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico.

E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione.

Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.

Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Giuria, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo.

Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell'esperienza del guidatore sostituito.

Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore.

Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza. Per le sostituzioni di guidatori con licenze Gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli Allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.

La scuderia ha l'obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza.

*Il guidatore dovrà indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, **corpetto** e casco protettivo.*

In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi.

Indumenti e casco possono essere personalizzati.

L'artiere ippico che all'interno della pista accompagna un cavallo deve avere un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell'allenatore e pantaloni lunghi. É tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro. Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale.

Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.

L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro.

I Commissari di riunione dovranno accertare l'ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.

Art. 58bis - Sfilata

In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza. Alla sfilata debbono partecipare tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida.

I Commissari/la Giuria, su richiesta dell'allenatore, possono esonerare il cavallo dal partecipare alla sfilata.

La mancata partecipazione comporterà, comunque, l'irrogazione di una sanzione a carico del proprietario di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.

Art. 61 - Partenza con i nastri

Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l'ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse.

La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere,

- tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.

- alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.

Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.

Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.

I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'ASSI.

Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.

L'Ente, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.

Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.

Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.

Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.

In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplina.

*Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per la sua irrequietezza o un guidatore per indisciplina, possano compromettere la regolarità delle partenze per gli altri concorrenti, lo Starter può sostituirli di posto facendoli partire all'esterno della propria fila nelle partenze tradizionali, all'interno della propria fila nelle partenze alla tedesca. In tal caso il cavallo è allontanato per almeno **20** giorni.*

Nelle corse con partenza "ai nastri" il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5).

Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenze con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Ente.

Art. 63 bis- Prove di riqualifica in pista

Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, dovrà essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza (nastri od autostart) durante la quale ha manifestato la difficoltà.

Un'ulteriore diffida, comminata di seguito o nel giro di 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporterà l'allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con quel tipo di partenza.

Per essere riammesso alle corse il cavallo dovrà effettuare una prova di idoneità alla partenza dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, ottemperando a tutte le disposizioni che lo starter impartirà e terminando il percorso. La prova dovrà essere sostenuta in giornata di corse con almeno un altro cavallo.

La prova di riqualifica non potrà essere effettuata comunque prima di 15 gg. dalla data dell'allontanamento

Il cavallo che supera questa prova di riqualifica dovrà essere sottoposto a prelievo per il controllo antidoping.

Il cavallo che nella stessa corsa ripeta tale indisciplina o manifesti gravi rustichezze, sarà immediatamente allontanato dalle corse, con le modalità ed i tempi di riammissione previsti per i cavalli di cui sopra.

I cavalli che sono stati riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica e ripetono le difficoltà in partenza nei 60 gg, successivi alla riammissione, saranno allontanati dalle corse con quel tipo di partenza, a tempo indeterminato e non potranno effettuare la prova di riqualifica, prevista con le stesse modalità, se non siano trascorsi almeno 60 gg dalla data dell'ultimo allontanamento.

I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non potranno essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.

Art. 65 - Comportamenti non consentiti.

I guidatori non debbono:

a) *chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;*

b) *sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;*

c) *urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;*

d) *emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;*

e) *deviare dalla propria linea di corsa in retta d'arrivo, qualunque sia la posizione all'uscita dall'ultima curva, qualora ciò danneggi altri concorrenti.*

In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi più gravi il cavallo sarà escluso dall'ordine di arrivo.

f) *svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o della stessa scuderia di allenamento quali: cedere la posizione rallentando l'andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni.*

Nel caso ciò si verifichi in retta d'arrivo la Giuria distanzierà il cavallo od i cavalli di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati.

Il passaggio interno è tuttavia consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;

g) *tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti.*

I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse saranno deferiti dalla Giuria agli Organi disciplinari.

In ogni caso di danneggiamento diretto, in qualunque punto del percorso avvenuto, il guidatore responsabile sarà punito e potrà essere comminata una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Chi danneggia in modo grave e palese uno o più concorrenti in corsa o comunque trae per sé dalla scorrettezza un indebito vantaggio ai fini del risultato deve essere distanziato totalmente dall'ordine di arrivo. Può, inoltre, essere stabilita una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.

Tutte le punizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.

Art. 66 - Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell'uso del frustino

E' vietato l'uso in corsa di qualsiasi equipaggiamento o materiale che possa danneggiare il cavallo o modificare la sua integrità fisica.

In particolare, è vietato l'uso di:

a) *redini con pungoli che possano ferire il collo del cavallo;*

b) *stimolatori elettrici;*

c) *morsi che possano ferire la bocca del cavallo;*

d) *finimenti che possano danneggiare l'integrità del cavallo;*

e) *finimenti che possano danneggiare la vista del cavallo;*

f) *balze intere e mezze balze;*

g) *qualsiasi materiale o attrezzatura che faciliti innaturalmente il respiro del cavallo.*

Il frustino non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino.

I guidatori dovranno astenersi da ogni comportamento brutale o da qualsiasi movimento che possa interferire con le prestazioni degli altri concorrenti, in modo particolare da movimenti laterali all'indietro.

Durante la corsa i guidatori devono tenere le redini in ciascuna mano e usare la frusta solo in avanti allo scopo da incitare il cavallo.

L'uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 200 m., sempre con le redini in entrambe le mani.

E', inoltre, vietato l'abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:

- *usare la frusta al punto di causare lesioni;*
- *usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell'altezza della spalla;*
- *usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;*
- *usare la frusta dopo il traguardo;*
- *usare la frusta davanti alla sella (nel trotto montato), impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.*

Ogni violazione sarà punita secondo quanto stabilito dal Codice delle violazioni disciplinari.

Art. 67 – Disposizioni sull'uso del casco e del corpetto protettivo

Nessuno può guidare in corsa o in allenamento nel comprensorio di un ippodromo se non indossa un idoneo casco di protezione omologato, riportando all'interno il marchio CE, e conforme allo standard fissato dalla normativa europea EN 1384 riguardante i caschi protettivi per gli sport equestri, in ogni caso:

- *il casco deve presentarsi in condizioni tali da essere utilizzabile per proteggere il guidatore. Qualora il casco abbia subito urti, esso deve supporre implicitamente inidoneo alla funzione protettiva che deve esercitare. Il guidatore, o l'allenatore nel caso in cui a cadere sia stato un allievo, deve sostituirlo con altro nuovo;*
- *il laccio sottogola deve passare sotto la mascella ed essere aderente alla struttura del viso con chiusura a scatto veloce. Sono vietati ganci di metallo;*
- *il casco deve essere della misura propria del singolo guidato ed il laccio sottogola deve essere allacciato ogni qualvolta guida.*

Il guidatore o colui che guida il cavallo è il solo responsabile in caso di inosservanza dell'obbligo di indossare un casco del tipo conforme alle caratteristiche richieste, ad eccezione del caso di responsabilità dell'allenatore per quanto attiene l'osservanza dell'obbligo da parte di apprendisti e allievi o dei dipendenti da lui assunti come persone di scuderia.

Analoga responsabilità è prevista a carico del proprietario per il personale di scuderia da esso assunto direttamente come datore di lavoro.

*Nessuno può guidare in corsa se non indossa un corpetto protettivo, adatto alla sua misura e idoneo a proteggere il tronco, le spalle e fondoschiena da traumi dovuti a caduta da cavallo ed a urti con oggetti, strutture e impianti. Tale indumento, deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa europea EN 13158, o dalla norma **CE 1621-2 purché sia munito di una protezione specifica per il torace**, dovrà inoltre, essere resistente a tagli, lesioni e bucatore.*

L'inosservanza dell'obbligo di indossare un casco o un corpetto conformi alle suindicate norme europee o l'inosservanza di una delle misure di comportamento sopradescritte, comporta il divieto di guidare in corsa e, comunque, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del responsabile, il cui importo è stabilito nel "Codice delle violazioni disciplinari" allegato al presente Regolamento

Analoga sanzione è irrogata qualora l'inosservanza degli obblighi sia accertata durante le attività di allenamento e lavori al mattino, fermo restando il divieto di proseguire tali attività nel caso che accertata l'infrazione il soggetto rimanga sprovvisto di casco e corpetto conforme alle disposizioni sopra fissate.

Art. 104 Lista dei pagamenti insoddisfatti

- Iscrizione nella lista.

La Segreteria dell'Ente tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell'esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:

- importi a qualunque titolo dovuti all'ASSI o ad Ente paritetico estero;*
- canoni di locazione di box, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;*
- importi per iscrizioni e forfait;*
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;*
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un'asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d'asta, purché l'acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l'Ente;*
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l'obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l'iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l'iscrizione.*

A) Contenuto della lista.

La "Lista" - che deve essere pubblicata sul Notiziario dell'Ente e sul sito web - deve contenere:

- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;*
- le somme dovute.*

B) Modalità

Le iscrizioni nella Lista sono disposte:

- su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'ASSI;*
- su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;*
- su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;*

A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.

Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l'ASSI.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall'Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella "Lista".

Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.

*La Segreteria dell'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata o **tramite posta elettronica certificata (PEC)** il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto **entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione**. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l'organo competente dell'Ente procede all'esame della questione e dispone per l'iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione **della comunicazione**. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all'organo competente dell'Ente per l'adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.*

Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.

Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.

Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella "Lista", sia oggetto di cognizione da parte dell'Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell'istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.

Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all'esito della decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

C) Conseguenze dell'iscrizione.

Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome vi figuri, non può vendere, affittare, esportare definitivamente, iscrivere a corse, far correre, allenare, né montare/guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.

Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

D) Pagamenti

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all'Ente, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall'ASSI dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).

Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all'ASSI possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.

Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova alla Segreteria dell'Ente con idonea documentazione.

E) Pubblicità

La "Lista dei pagamenti insoddisfatti" deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari - negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.

F) Pubblicazione nel Notiziario dell'Ente o sul sito web

Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione sono pubblicate nel Notiziario dell'Ente o sul sito web e comunicate alle società di corse anche con fax.

G) Reciprocità

Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici dell'ASSI. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell'ASSI e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.

H) Tassa

Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dall'Ente.

E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.

I) Recidività

L'ASSI può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la 3a volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.

L) Sospensione effetti.

L'Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.

